



## **Rete Natura 2000**

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

# **IT1120005 – Garzaia di Carisio**

## **Misure di conservazione sito-specifiche**

**Versione editoriale**

*(Approvate con D.G.R. n. 21-3222 del 2/5/2016)*

*Testo coordinato*

*con la normativa di cui al Piano di Gestione approvato con D.G.R. n. 55-6054 del 1-12-2017*



Riserva naturale  
**Garzaia di Carisio**



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio**  
**Settore Biodiversità e Aree Naturali**

Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono state redatte in riferimento ai contenuti testuali e cartografici dello studio per il piano di gestione predisposto da IPLA Spa nel marzo 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

# GARZAIA DI CARISIO (IT1120005)

## MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE

### INDICE

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali, ambito di applicazione e valenza.

#### TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2 Disposizioni generali

Art. 3 Divieti

Art. 4 Obblighi

Art. 5 Buone pratiche

Art. 6 Monitoraggi e Piani d'azione

#### TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO

Art. 7 Ambito di applicazione

##### **CAPO I – Ambienti forestali**

Art. 8 Disposizioni generali

Art. 9 Divieti

Art. 10 Obblighi

Art. 11 Buone pratiche

Art. 12 Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare, o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito

Art. 13 Norme per i boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0)

Art. 14 Disposizioni per l'ambiente forestale di Garzaia

##### **Capo II – Ambienti delle acque correnti**

Art. 15 Divieti

Art. 16 Obblighi

Art. 17 Buone pratiche

Art. 18 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p. e *Bidention* p.p. (3270)

##### **CAPO III - AMBIENTI AGRICOLI**

art. 19 Divieti

Art. 20 Obblighi

Art. 21 Buone pratiche

#### TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O PER GRUPPI DI SPECIE

##### **CAPO I – Specie vegetali**

Art. 22 Presenza di *Eleocharis carniolica*

##### **CAPO II - Specie animali**

Art. 23 Presenza di *Ophiogomphus cecilia* in ambiente risicolo

Art. 24 Presenza di *Sympecma paedisca*

Art. 25 Presenza di *Lycaena dispar*

Art. 26 Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee (*Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana lessonae/esculenta complex*, *Bufo viridis*)

Art. 27 Presenza di anfibi che si riproducono in ambiente di risaia (*Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana lessonae/esculenta complex*, *Bufo viridis*)

Art. 28 Presenza di *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*.

Art. 29 Divieti e buone pratiche per l' Avifauna nidificante nella garzaia

## ALLEGATI

### **Allegato A - Tipologie ambientali e principali specie**

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1120005  
Garzaia di Carisio

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Rana esculenta

### **Allegato B -- Specie alloctone e invasive**

### **Allegato C - -Legenda e Cartografia degli Habitat**

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Principi generali, ambito di applicazione e valenza.

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *"Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*.
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"* e dalle *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e con D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS), IT1120005 – Garzaia di Carisio, e nella relativa Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :
  - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
  - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche:
  - a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nell'area protetta regionale;
  - b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali
6. Nell'ambito della Rete Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione sito-specifiche. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.
7. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione sito-specifiche, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.
8. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
9. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti misure di conservazione si applicano le *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22 del 29/9/2014 e con D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016.

## TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

### Art. 2 Disposizioni generali

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1120005 – Garzaia di Carisio (in seguito denominato “Sito”) sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell’Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell’Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. È richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando lo stato di conservazione di habitat o specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell’Allegato I della Direttiva Uccelli.
4. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all’articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell’articolo 44 della l.r. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione sito-specifiche.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposte e/o eseguite in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione sito-specifiche non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure.
7. Preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
  - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d’uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento;
  - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l’emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
    - 1) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d’ubicazione,
    - 2) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio,
    - 3) non siano previsti l’impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d’acqua e laghi;
  - c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;
  - d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all’interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
  - e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo delle aziende agricole e forestali;
  - f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
  - g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell’ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola.

### Art. 3 Divieti

Nel Sito è fatto divieto di:

- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie;
- b) esercitare le attività venatoria ed alieutica;
- c) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo della fauna selvatica, con eccezione di quello finalizzato alle attività di gestione faunistica di cui al Regolamento regionale n. 2/R del 24 Marzo 2014 "Attuazione dell' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette";
- d) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codice 6430 (le cui descrizioni sono consultabili al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do> ), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- e) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Sono inoltre ammessi i tagli fitosanitari, purché riconosciuti dalle Autorità Competenti, e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone;
- f) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- g) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche fitosanitarie, purché riconosciute dalle Autorità Competenti e consentite dalla legislazione vigente;
- h) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti;
- i) abbattere alberi appartenenti a specie non incluse nell'allegato B, delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma restando la tutela della pubblica incolumità; negli ambienti forestali, vale esclusivamente quanto previsto dall'articolo 10, comma 2) j) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- j) svolgere manifestazioni sportive, competitive e non, con mezzi motorizzati sul fiume dal 1° ottobre al 31 luglio;
- k) lirrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; è fatto salvo l'utilizzo di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* (*Bti*) per la lotta biologica alle zanzare in risaia; gli interventi con *Bti* al di fuori delle risaie o effettuati in risaie confinanti con habitat di interesse comunitario, ed eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del Sito;
- l) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte approvato con D.G.R. n. 54-7409/2014 e s.m.i., allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;

- m) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno del sito, in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità" ;
- n) svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre;
- o) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le presenti misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- p) realizzare strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
- q) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;
- r) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore.
- s) utilizzare munizionamento al piombo durante le operazioni di gestione faunistica.
- t) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 2 novembre 1982, n. 32 e ss.mm.ii., fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11, comma 6 della medesima legge;
- u) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
- v) costituire zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, ad esclusione delle attività addestrative di protezione civile, approvate dal soggetto gestore;
- w) realizzare impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- x) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui progetti siano già stati approvati con valutazione di incidenza positiva o quelle previste in strumenti di pianificazione che abbiano già ottenuto una valutazione di incidenza positiva alla data di emanazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e di cui deve essere garantito il recupero finale, contestuale al completamento dei lotti di escavazione, finalizzato alla creazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;
- y) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
- z) lasciare in esercizio i cavi delle teleferiche per il trasporto del legname nei periodi compresi tra il 1° aprile ed il 15 giugno;
- aa) raccogliere esemplari di specie floristiche, o parti di esse, presenti in Allegato II e IV della Direttiva Habitat e nelle "Liste rosse" regionali e nazionali, se non per finalità di studio comprovate e realizzate previo assenso del soggetto gestore e degli altri Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.
- bb) alterare o ridurre le superfici di tipi di habitat o habitat di specie inseriti negli allegati della Direttiva Habitat; se previsto da progetti autorizzati dal Soggetto Gestore, sono ammessi interventi finalizzati al recupero di altri ambienti dell'All. I della Direttiva Habitat con maggiore priorità di conservazione; *(lettera inserita con DGR n. 55-6054 del 1-12-2017)*
- cc) convertire le superfici boscate ad altri usi, se non per fini di costituzione o recupero di habitat di interesse comunitario o habitat di specie di interesse comunitario, previa autorizzazione del Soggetto gestore; *(lettera inserita con DGR n. 55-6054 del 1-12-2017)*
- dd) intubare o pavimentare i canali e i fossi a fondo e sponde naturali con calcestruzzo, scogliere o altri materiali impermeabilizzanti, fatto salvo interventi finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico, previo assenso del soggetto gestore ed eventuale procedura di valutazione di incidenza; *(lettera inserita con DGR n. 55-6054 del 1-12-2017)*
- ee) reintrodurre o ripopolare qualsiasi specie selvatica animale o vegetale autoctona, inclusi esemplari

appartenenti a specie di interesse venatorio e di ittiofauna; sono fatti salvi gli interventi volti alla conservazione di specie e habitat di interesse conservazionistico caratteristici degli ambienti naturali del sito, previo assenso del soggetto gestore ed eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. *(lettera inserita con DGR n. 55-6054 del 1-12-2017)*

## **Art .4** **Obblighi**

### **1. Nel Sito è fatto obbligo:**

- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; è possibile, in alternativa, impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito stesso;
- b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto, fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali dall'art. 10, comma 3, lett. e);
- c) la navigazione a motore sul Tratto interessato del Torrente Elvo è permessa previo assenso del soggetto gestore, al fine di assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- d) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
  - 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
  - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- e) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di siti di nidificazione di rapaci ed ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- f) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione, o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di

specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;

- g) rimuovere gli elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- h) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: [http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/esoticheInvasive.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm)

## **Art. 5**

### **Buone pratiche**

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
- b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
- c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione;
- d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio in oggetto;
- e) *(lettera non esistente per mero errore materiale)*
- f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche culturali;
- g) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
- h) redazione di Piani Pastoral Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
- i) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
- j) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- k) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- l) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- m) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- n) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche", perseguendo i seguenti obiettivi:
  - 1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
  - 2) minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
- o) piani di conservazione ex situ per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la

moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;

- p) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia del sito Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio circostante di competenza;
- q) adozione di accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
- r) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- s) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- t) porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza del sito sul territorio e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- u) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di gestione, per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- v) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.
- w) misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- x) misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi di teleferiche;
- y) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
- z) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione.

**2.** Sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando (quando previsto) l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
- b) porre in essere, in presenza di specie alloctone animali e vegetali con riconosciuto comportamento invasivo anche potenziale nel sito, piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B delle Misure di Conservazione regionali, finalizzati al controllo/eradicazione.
- c) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;

## **Art. 6**

### **Monitoraggi e Piani d'azione**

**1.** La Regione Piemonte, in collaborazione con il soggetto gestore:

- a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche regionali;

- b) stabilisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali. In base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le presenti Misure di Conservazione o quant'altro previsto dal Piano di Gestione;
- c) predisporre Piani d'Azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
- d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
- e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.

**2.** Il soggetto gestore si organizza secondo gli indirizzi di cui sopra a raccogliere i dati e a trasmetterli al competente Settore Regionale.

## **TITOLO III**

# **MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO**

### **Art. 7**

#### Ambito di applicazione

1. Gli habitat o raggruppamenti di Habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per i Siti della rete 2000 così come descritte nell'Allegato A;
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, di tipologie ambientali di cui al punto 1, le attività, gli interventi e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggette a regolamentazione;
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I e II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle regolamentazioni delle presenti misure non richiedono valutazione di incidenza, salvo ove espressamente previsto.

## **CAPO I – Ambienti forestali**

### **Art. 8**

#### Disposizioni generali

1. Fino all'approvazione di piani di gestione o di misure di conservazione sito-specifiche di cui agli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009 o di Piani Forestali Aziendali di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la Procedura di valutazione di incidenza, nei siti della Rete Natura 2000 con presenza di ambienti forestali, si applicano i disposti di cui agli articoli 9, 10, 13 e 14 fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

### **Art. 9**

#### Divieti

1. Negli ambienti forestali della Garzaia di Carisio è vietato:
  - a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
  - b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;
  - c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
  - d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
  - e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive, sulla base delle previsioni del piano di gestione, o del Piano Pastorale Aziendale, o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
  - f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);

## Art. 10 Obblighi

1. Negli ambienti forestali della Garzaia di Carisio si applicano i seguenti obblighi:
  - a) i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
  - b) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
  - c) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
  - d) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
  - e) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
  - f) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti;
  - g) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera c) dell'articolo 23 delle misure di conservazione regionali "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.);
  - h) gli interventi selvicolturali possono essere effettuati dal 15 ottobre al 15 marzo, le operazioni di concentramento ed esbosco devono essere concluse entro il 31 di marzo; nel caso delle garzaie la sospensione del periodo di taglio è anticipata al 1 febbraio, ferma restando la necessità di esperire la valutazione di incidenza nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi; sono fatti salvi i casi in cui siano necessari interventi urgenti per garantire la pubblica incolumità, la tutela di beni immobili ed il funzionamento di reti tecnologiche; sono fatti salvi inoltre gli interventi finalizzati al contenimento delle specie alloctone, previa autorizzazione del Soggetto Gestore ed eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; *(lettera così sostituita con DGR n. 55-6054 del 1-12-2017)*
  - i) i boschi e i singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50 per cento della superficie di intervento sono lasciati in evoluzione libera;
  - j) in tutti gli interventi selvicolturali è fatto obbligo di valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato C) delle misure di conservazione regionali;
  - k) fino al 31 agosto 2016, nel corso degli interventi forestali effettuare azioni di controllo selettivo di specie vegetali esotiche invasive problematiche di cui all'Allegato B, fatta eccezione per i robinieti, per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 2 ettari e copertura minima da rilasciare pari al 25 per cento;
  - l) a partire dal 1 settembre 2016, nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B, fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'allegato B, per i quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;
  - m) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.
2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:
  - a) fino al 31 agosto 2016, sono rilasciati all'invicchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ed uno morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
  - b) a partire dal 1 settembre 2016, è rilasciato all'invicchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenete a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;

- c) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- d) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- e) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- f) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
- g) a partire dal 1 settembre 2016, è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.

**3.** Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nella Garzaia di Carisio, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 % della necromassa presente;
- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali e dei castagneti da frutto in altra destinazione o qualità di coltura;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
- g) a partire dal 1 settembre 2016, l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

## **Art.11**

### **Buone pratiche**

**1.** Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
- b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
- c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
- d) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;

- e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
- f) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.

## **Art. 12**

### **Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare, o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito**

#### **1. Obblighi**

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
- d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
- e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
- g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
- h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.

2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

#### **2. Buone pratiche**

Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
- c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;

- d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
- e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Castanea*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

### **Art. 13**

## **Norme per i boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0)**

### **1. Divieti:**

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando la presenza delle diverse fasi di sviluppo dell'habitat tramite popolamenti disetanei e rinnovazione naturale ove possibile. A tal fine, detti interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
  - 1) in caso di moria del popolamento, è obbligatorio il rilascio di almeno il 20 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale;
  - 2) in caso di necessità d'intervento in suoli non portanti è obbligatorio il rilascio del legno in bosco ove possibile;
  - 3) nel saliceto di salice bianco, in caso di senescenza generalizzata, si effettua l'apertura di buche di superficie fino a 2000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento delle altre specie presenti e di eventuali esemplari stabili e vitali di salice. Qualora non si affermi la rinnovazione naturale è obbligatoria la rinnovazione artificiale con salice o altre specie idonee. Per popolamenti di età inferiore ai 10 anni e privi di piante esotiche invasive in grado di pregiudicare la rinnovazione del popolamento, è ammessa la ceduzione su superfici non superiori a 3000 metri quadrati, col rilascio del 25 per cento di copertura e con turno minimo di 5 anni e massimo di 10 anni;
  - 4) per i pioppeti di pioppo bianco e/o nero è ammesso, ove necessario, il governo a fustaia con tagli a scelta colturali per gruppi, su superfici fino a 1000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, col mantenimento delle altre specie autoctone presenti e di eventuali esemplari stabili isolati di pioppo. Il periodo di curazione è compreso tra 5 e 10 anni;
  - 5) negli alneti di ontano bianco, per evitare la senescenza generalizzata si effettua la ceduzione, con turno non inferiore a 20 anni, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento; si mantengono i portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
  - 6) negli alneti di ontano nero non impaludati per evitare la senescenza generalizzata si effettua la ceduzione su superfici fino a 5.000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento dei portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
  - 7) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;
  - 8) nel saliceto paludoso di salice cinereo si effettuano rinfoltimenti con talee e ceduzione dei soggetti senescenti qualora soggetto a dinamiche sfavorevoli su oltre il 50 per cento della superficie;
  - 9) la realizzazione di formazioni lineari con una o più delle specie caratteristiche dell'habitat d'interesse: la loro gestione idonea a conservarne la qualità e la specificità, con obbligo di rinfoltimento dei tratti lacunosi o dei soggetti deperiti.

### **2. Buone pratiche:**

- a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti;
- b) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- c) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- e) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di

bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

- f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- g) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

## **Art. 14**

### **Disposizioni per l'ambiente forestale di Garzaia**

#### **1. Principi generali**

- a) Le presenti disposizioni sono finalizzate al miglioramento della composizione boschiva dell'area di garzaia affinché sia garantita una struttura pluristratificata in mosaico atta ad accogliere le diverse specie di ardeidi e garantirne la conservazione nel lungo periodo.
- b) Il numero di nidi di ardeidi per anno, costituisce il principale parametro per valutare l'idoneità del bosco per la nidificazione.
- c) Contestualmente agli interventi selvicolturali è necessario misurare i seguenti parametri: grado di ricaccio della robinia, l'affermazione della rinnovazione di specie autoctone, e grado di copertura delle infestanti. La misura di questi indicatori di stato è anche estesa all'habitat 91E0.
- d) A tal fine si rendono contestualmente necessarie azioni mirate al contenimento delle specie alloctone più invasive, in particolare di quelle che tendono a formare intere distese monospecifiche, come *Reynoutria japonica* e *Artemisia verlotiorum*.

#### **2. Divieti**

- a) accesso non autorizzato alla garzaia, così come individuata dagli allegati cartografici, durante il periodo riproduttivo (da metà febbraio alla fine di luglio);
- b) sorvolo della garzaia a bassa quota (meno di 500 metri) con mezzi a motore e non, compresi droni; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, antincendio. Gli accessi ed i sorvoli effettuati durante il periodo riproduttivo, dettati da esigenze di ricerca scientifica o naturalistica, sono ammessi sulla base di specifici progetti approvati dal soggetto gestore.

#### **3. Obblighi**

- a) gli interventi gestionali del bosco occupato dalla garzaia devono essere svolti secondo quanto previsto da apposita scheda d'azione del Piano di Gestione, e pertanto con le seguenti modalità:
  - 1) Taglio a buche di dimensioni pari a 1,5 volte l'altezza del popolamento (almeno 30x30 m) nelle aree a dominanza di robinia e/o sambuco, con rilascio in mosaico di gruppi misti di latifoglie autoctone e/o robinia. All'interno dei gruppi sono possibili tagli a scelta (gruppi disetanei) o diradamenti (gruppi coetanei). Le operazioni devono risultare coerenti e conformi alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera k bis) delle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (2016).
  - 2) I gruppi vanno costituiti a partire preferibilmente da latifoglie autoctone stabili, con l'aggiunta di robinie con funzione di protezione.
  - 3) Il tempo medio di ritorno-turno non dovrà essere superiore a 20 anni.
  - 4) Il sambuco senescente può essere ceduo in quanto può ospitare nidi.
  - 5) Per quanto riguarda la necromassa, questa va rilasciata solo se di latifoglie autoctone.
  - 6) La superficie da percorrere e il numero di buche sono stabiliti annualmente dal soggetto gestore sulla base della localizzazione delle nidificazioni, in base alla rigenerazione nelle aree percorse l'anno precedente e in base allo stato vegetativo dei singoli individui. Annualmente è possibile realizzare fino a 4 buche, ovvero 2 ha complessivi tra buche e taglio a scelta-diradamenti.
  - 7) Presso i margini esterni del popolamento è opportuno realizzare solo tagli a scelta-diradamenti, selezionando gli individui più stabili di robinia e le specie autoctone, per evitare l'ingresso del poligono del Giappone (*Reynoutria japonica*), ovvero contrastare la specie ove iniziasse ad infiltrarsi

attraverso rinfoltimenti densi a gruppi con specie autoctone ad elevato potere ombreggiante (nocciolo, carpino, acero campestre e arbusti); anche in caso di mancato o scarso ricaccio della robinia sono necessari rinfoltimenti a gruppi con talee di salice bianco, pioppo bianco e nero, olmo ciliato, farnia e cerro in condizioni di sufficienti illuminazioni.

- 8) Il taglio va eseguito rigorosamente al di fuori del periodo riproduttivo (indicativamente nel periodo che decorre dal termine delle nidificazioni, dalla seconda metà ottobre fino al mese di dicembre).
- b) gli interventi volti a contenere le specie vegetali alloctone più invasive devono essere svolti secondo quanto previsto da apposita scheda d'azione del Piano di Gestione, attraverso tagli e asportazione delle piante secondo modalità e tempi previsti da ciascuna specie, quali:
  - 1) tagli ravvicinati nell'arco dell'anno prima della fioritura e asportazione del materiale con la massima cura per evitare la dispersione delle parti di *Reynoutria japonica*, di *Artemisia verlotorum*, di *Ambrosia artemisiifolia* e di *Solidago gigantea*, di *Sicyos angulata*;
  - 2) estirpazione ed eliminazione delle parti vegetali, anche mediante incenerimento presso impianti specializzati;
  - 3) impianto di specie autoctone nelle aree di intervento realizzando taleaggi con salice bianco abbinati a pacciamature.
- c) monitorare la presenza di specie ornitiche alloctone potenzialmente competitive (es. Ibis sacro, Cormorano, ecc.) al fine di prevedere ed attuare interventi di contenimento/eradicazione in caso di insediamento all'interno della garzaia.

## Capo II – Ambienti delle acque correnti

### Art. 15

#### Divieti

1. Negli ambienti delle acque correnti del Sito è fatto divieto di:

- a. alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
- b. usare erbicidi ed effettuare pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
- c. intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche ed agronomiche;
- d. accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate, eventualmente anche cartograficamente, dai soggetti gestori in relazione alla localizzazione dei siti riproduttivi;
- e. realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo, fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;
- f. accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite.

### Art 16

#### Obblighi

1. Negli ambienti delle acque correnti del Sito si applicano i seguenti obblighi:

- a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una

interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;

- b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b) ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle;
  - c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", si effettua secondo quanto segue:
    - 1) all'interno dell'alveo inciso:
      - a. il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
      - b. la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
    - 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:
      - a. il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
      - b. il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
    - 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I del titolo IV delle presenti misure di conservazione;
    - 4) i tagli di cui ai sopraelencati punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
    - 5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno; nell'ambito della garzaia la sospensione è anticipata al 1° febbraio;
    - 6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità;
  - d) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sommità della sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito. ; *(lettera così sostituita con DGR n. 55-6054 del 1-12-2017)*
- 2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:**
- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
  - b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per la messa in sicurezza della navigazione o per motivi idraulici;
  - c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 7, lettera f) delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.);
  - d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi.

## **Art. 17** **Buone pratiche**

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- b) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua;
- c) all'interno delle golene sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili, boschi ripari;
- d) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
- e) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perfluviali soggette a interrimento (lanche, etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso: tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore;
- f) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
- g) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perfluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;
- h) razionalizzazione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- i) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
- j) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
- k) creazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
- l) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
- m) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
- n) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B delle Misure di Conservazione regionali;
- o) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore.

2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) puntuale controllo demografico della nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica costituenti habitat di interesse comunitario o idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
- b) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

## Art. 18

Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p. e *Bidention* p.p. (3270)

### 1. Divieti:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifica assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto al comma a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

### 2. Obblighi:

- a) mantenimento dei tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.

### 3. Buone pratiche:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perfluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

## CAPO III - AMBIENTI AGRICOLI

### art. 19

#### Divieti

#### 1. Negli ambienti agricoli del Sito è fatto divieto di:

- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiore di 50 cm., in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore e le modifiche delle camere di risaia che non interessino habitat naturali o seminaturali;
- b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione.
- c) utilizzo in risaia di fitofarmaci che possano interferire con i cicli riproduttivi delle specie di interesse comunitario (inibitori della sintesi della chitina, piretroidi etc.). *(lettera inserita con DGR n. 55-6054 del 1-12-2017)*

## **Art. 20** **Obblighi**

1. Negli ambienti agricoli del Sito si applicano i seguenti obblighi:
  - a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
  - b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
  - c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di erbicidi; è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B delle MdC regionali, nell'ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore;
  - d) la conversione delle risaie in altri tipi di coltura deve prevedere adeguate compensazioni in termini di costituzione di habitat di zone umide. Sono fatti salvi gli avvicendamenti colturali e gli interventi volti alla ricostituzione di habitat di interesse conservazionistico previsti da piani o programmi gestionali del sito o che abbiano ottenuto giudizio positivo di valutazione di incidenza;
  - e) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

## **Art. 21** **Buone pratiche**

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
  - a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche" favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
  - b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
  - c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
  - d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
  - e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
  - f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
  - g) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
  - h) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
  - i) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
  - j) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);

- k) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- l) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
- m) mantenimento delle risaie coltivate non in asciutta, in particolare di quelle situate nei pressi delle principali garzaie;
- n) pre-allagamento invernale delle vasche di risaia e mantenimento dell'acqua tutto l'anno in alcune aree;
- o) creazione lungo il lato della bocchetta di uscita dell'acqua dalle camere di risaia di canaletti (fossi scolmatori) permanentemente adacquati durante l'intero periodo di coltura di dimensioni idonee a consentire la sopravvivenza delle specie acquatiche durante le asciutte, collegati a solchi secondari ad essi perpendicolari attraversanti l'intera risaia e fra loro opportunamente distanziati;
- p) mantenimento nelle camere di risaia di un livello idrico permanente di altezza minima pari a 20 centimetri nel periodo di riproduzione degli anfibi e di nidificazione degli uccelli limicoli (1° marzo - 30 giugno), senza effettuazione di asciutte;
- q) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

# TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O PER GRUPPI DI SPECIE

## CAPO I – Specie vegetali

Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa, se non per finalità di studio e conservazione in situ ed ex situ e autorizzate dal Soggetto Gestore. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie. ).  
(paragrafo inserito con DGR n. 55-6054 del 1-12-2017)

### Art. 22

#### Presenza di *Eleocharis carniolica*

##### 1. Divieti:

- a) accesso con mezzi a motore o a piedi sui margini di stagni e pozze temporanee dove è presente la specie;
- b) apertura di sentieri o di strade in corrispondenza di aree con presenza della specie;
- c) artificializzazione delle sponde, realizzazione di infrastrutture fisse o mobili quali pontili, attracchi , etc. in sponde di bacini dove è presente la specie.

##### 2. Obblighi:

- a) in aree di afflusso turistico ricreativo o di pesca sportiva delimitazione delle aree di presenza significativa della specie in modo da dissuadere l'accesso;
- b) posa di cartellonistica che illustri l'importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto o obblighi nella fruizione dell'area.

## CAPO II - Specie animali

Per tutte le specie faunistiche in allego II e IV della Direttiva Habitat, in All. I della Direttiva Uccelli e le specie di uccelli migratori è fatto divieto di uccisione e disturbo volontari, se non per finalità di studio e conservazione in situ ed ex situ e autorizzate dal Soggetto Gestore. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano tali specie. (paragrafo inserito con DGR n. 55-6054 del 1-12-2017)

### Art. 23

#### Presenza di *Ophiogomphus cecilia* in ambiente risicolo

##### 1. Divieti:

- a) qualsiasi intervento di artificializzazione (cementificazione) delle sponde dei canali di dimensioni medio grandi popolati dalla specie.

##### 2. Obblighi:

- a) cartografia di dettaglio di fossi e canali che ospitano popolazioni delle specie;
- b) monitoraggio biennale delle stazioni in cui le specie sono presenti.

##### 3. Buone pratiche

- a) programmazione degli interventi di manutenzione dei canali, da programmarsì in modo da non intervenire contemporaneamente su tutto l'habitat della/e specie.

## Art. 24

### Presenza di *Sympecma paedisca*

#### 1. Divieti:

- a) trattamento delle vasche di risaia e dei corpi d'acqua ferma (stagni, laghetti etc.) con utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica;
- b) riduzione della superficie delle zone boscate, nonché dello sviluppo lineare di siepi arborate.

#### 2. Buone pratiche:

- a) creazione di stagni seminaturali ricchi di vegetazione acquatica e privi di ittiofauna;
- b) conversione dei seminativi in rimboschimenti di latifoglie autoctone.

## Art. 25

### Presenza di *Lycaena dispar*

#### 1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo.

#### 2. Obblighi:

- a) monitoraggio delle stazioni in cui è presente la specie.

#### 3. Buone pratiche:

- a) evitare il diserbo di fossi, arginelli e margini delle strade in cui è presente la specie;
- b) prevedere almeno uno sfalcio dei nuclei di *Rumex* sp. (*Rumex obtusifolium*, *R. crispus*, *R. hydrolapatum*) nel periodo fine giugno inizio di luglio e mai contemporaneamente su tutta l'area ove è presente la specie;
- c) mantenere i nuclei di *Rumex* sp. in situ dopo il taglio per consentire la sopravvivenza di uova e larve eventualmente presenti,
- d) mappatura dettagliata degli ambienti in cui si sviluppa la specie per poter programmare interventi di tutela;
- e) in ambiente di risaia, evitare il diserbo dei fossi, arginelli e margini delle strade in cui è presente la specie;
- f) in ambienti di prateria umida, sfalci periodici invernali.

## Art. 26

### Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee (*Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana lessonae/esculenta complex*, *Bufo viridis*)

#### 1. Divieti:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

#### 2. Obblighi:

- a) monitoraggio delle stazioni in cui sono presenti le specie;

#### 3. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) controllo selettivo di fauna alloctona interferente (ittiofauna e astacofauna) nei siti riproduttivi nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (da settembre a dicembre);
- b) realizzazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri), nel caso in cui risulti impossibile il controllo delle specie alloctone interferenti;

- c) realizzazione di nuovi siti riproduttivi e piccole zone umide, anche temporanee, ben soleggiate, allagate da aprile a luglio, anche a rotazione;
- d) ricostituzione o realizzazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre delle specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti).

**4. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:**

- a) monitoraggio dei siti riproduttivi per verificarne lo stato di conservazione.
- b) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare;

**Art. 27**

Presenza di anfibi che si riproducono in ambiente di risaia (*Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana lessonae/esculenta complex*, *Bufo viridis*)

**1. Obblighi:**

- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente

**2. Buone pratiche:**

- a) realizzazione di fossi a margine delle risaie che restino allagati anche durante le asciutte colturali, previo accordo con il gestore;
- b) coltivazione del riso in sommersione durante tutto lo sviluppo larvale degli anfibi (aprile – giugno), evitando le asciutte;
- c) creazione di piccole zone umide allagate da aprile a luglio, previo accordo con il gestore;

**Art. 28**

Presenza di *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*.

- 1. Valgono le misure di conservazione indicate al Titolo III, Capo III, per gli ambienti agricoli.

**Art. 29**

Divieti e buone pratiche per l'Avifauna nidificante nella garzaia

(articolo inserito con DGR n. 55-6054 del 1-12-2017)

**1. Divieti:**

- a) accesso non autorizzato alla garzaia durante il periodo riproduttivo (da metà febbraio alla fine di luglio);

**2. Buone pratiche:**

- a) prevedere adeguati interventi gestionali del bosco occupato dalla garzaia, secondo quanto previsto dalla Scheda azione n° 4 del Piano di Gestione;
- b) contenere la presenza delle specie vegetali alloctone invasive in bosco, secondo quanto previsto dalla Scheda azione n° 5 del Piano di Gestione;
- c) monitorare la presenza di specie ornitiche alloctone potenzialmente competitive (es. Ibis sacro) e prevedere interventi di contenimento/eradicazione in caso di insediamento all'interno della garzaia.



## ALLEGATI

### Allegato A - Tipologie ambientali e principali specie

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1120005 Garzaia di Carisio, con riferimento alle tipologie di elencate nel "Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000" del Ministero dell'Ambiente, nonché le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel Sito.

**Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1120005 Garzaia di Carisio**

<b>Macro-tipologie regionali</b>	<b>Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)</b>	<b>Tipologie ambientali di riferimento "Linee guida" D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)</b>	<b>Codici All. I Direttiva Habitat</b>
Ambienti aperti	- Ambienti steppici - Ambienti misti mediterranei	- Praterie - Praterie umide	6430
Ambienti forestali	- Ambienti misti mediterranei	- Vegetazione ripariale arborea	91E0*
Acque correnti	- Ambienti fluviali	- Vegetazione ripariale arborea - Acque correnti	3270 , 91E0* 6430
Ambienti agricoli	- Ambienti agricoli - Risaie		

\* Habitat prioritario

**Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive**

<b>Gruppo</b>	<b>Cod.</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Motivo tutela</b>
Invertebrati		<i>Sympecma paedisca</i>	Specie inclusa nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Apatura ilia</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
		<i>Sympetrum depressiusculum</i>	
Anfibi	1167	<i>Triturus carnifex</i>	Specie inclusa nell'Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE
	1201	<i>Bufo viridis</i>	Specie inclusa nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Hyla intermedia</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
	1210	<i>Rana esculenta</i>	
	1207	<i>Rana lessonae</i>	Specie inclusa nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
Rettili		<i>Hierophis viridiflavus</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
		<i>Lacerta bilineata</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	Specie inclusa nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
Uccelli	A229	<i>Alcedo atthis</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A028	<i>Ardea cinerea</i>	
	A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A025	<i>Bubulcus ibis</i>	
	A082	<i>Circus Cyaneus</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A026	<i>Egretta garzetta</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A338	<i>Lanius collurio</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A073	<i>Milvus migrans</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	B023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
Vegetali	1898	<i>Eleocharis carniolica</i>	Specie elencata nell'Annesso II e IV della Direttiva 92/43/EEC
		<i>Callitriche stagnalis</i>	
		<i>Leersia oryzoides</i>	
		<i>Petrorhagia prolifera</i>	
		<i>Polygonum amphibium</i>	
		<i>Schoenoplectus mucronatus</i>	
		<i>Ulmus laevis</i>	
		<i>Vulpia myuros</i>	

(allegato così sostituito con DGR n. 55-6054 del 1-12-2017)

## **Allegato B -- Specie alloctone e invasive**

### Specie animali

Si fa riferimento a quanto indicato nell'allegato B) delle Misure di Conservazione regionali di cui alla DGR 54-7409 del 7/4/2014 "L.r. 19/2009 *"Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"*, art. 40. *Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte*", e successive modifiche e integrazioni.

### Specie vegetali

Si fa riferimento all'elenco delle specie esotiche invasive vegetali della Regione Piemonte riportato nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 "*Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*" e successive modifiche e integrazioni".

Per quanto riguarda la gestione di tali specie si rimanda alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche vegetali, consultabili sulla pagina web: [http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/esoticheInvasive.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm)

*(allegato così sostituito con DGR n. 55-6054 del 1-12-2017)*

## **Allegato C - -Legenda e Cartografia degli Habitat**

Si rimanda alla Legenda e alla Carta degli Habitat, allegate al Piano di Gestione (ALLEGATI VIII a – VIII b).

### **1) RITROVAMENTO DI NUOVI HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO**

Qualora nel Sito sia accertata la presenza di habitat o specie di interesse comunitario non considerate nel presente Piano di Gestione, il Soggetto Gestore entro 3 mesi adotta le opportune misure di conservazione sito-specifiche e le trasmette alla Regione per l'approvazione formale.

### **2) AGGIORNAMENTI**

L'Ente Soggetto Gestore della ZSC, tramite provvedimento amministrativo, potrà aggiornare la Carta degli Habitat (Allegati VIIIa e VIIIb) nel caso di meri errori materiali, modifiche legate all'evoluzione naturale o nuove informazioni di rilievo derivanti da successivi approfondimenti e studi scientifici.